

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2195)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DE MICHELIS)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile**

(ZAMBERLETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 1987

Norme per l'impiego straordinario di giovani in iniziative  
di utilità collettiva

ONOREVOLI SENATORI. — Accogliendo una proposta avanzata dal sindacato, volta alla creazione di uno strumento idoneo a fornire una garanzia di occupazione ai giovani disoccupati del Mezzogiorno attraverso l'impiego di questi ultimi in attività di utilità collettiva, il Governo ha predisposto il presente disegno di legge.

Esso finanzia lo svolgimento, nel campo di attività di utilità collettiva, di iniziative promosse da enti pubblici, imprese, associazioni, fondazioni, ordini e collegi professionali. La attuazione di queste iniziative, al fine di evitare il pericolo che esse si traducano in un intervento meramente assistenziale, viene affidata ad organizzazioni imprenditoriali. Nel presente disegno di legge sono previsti anche progetti inerenti a servizi di protezione civile affidati alla realizzazione degli enti locali; per questi ultimi saranno emanate apposite norme di concerto tra il Ministro per il coordinamento della protezione civile e i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.

L'impiego dei giovani nelle attività predette non dà luogo all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

L'utilizzazione dei giovani — che non può essere complessivamente superiore a dodici mesi — deve svolgersi a tempo parziale, per un orario non superiore a 80 ore mensili, al fine di consentire al giovane di proseguire nella ricerca di occasioni di lavoro; lo svolgimento delle attività dà diritto al giovane di percepire un'indennità di lire 6.000 per ogni ora di lavoro effettivamente prestata e all'applicazione delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Le iniziative in oggetto vengono finanziate sulla base di progetti — presentati dai soggetti promotori delle stesse iniziative alle agenzie per l'impiego e approvati dalla Commissione regionale per l'impiego — che devono contenere una dettagliata elencazione di elementi volti ad assicurare la serietà degli interventi medesimi.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per l'anno 1987, di lire 500 miliardi per l'anno 1988 e di lire 500 miliardi per il 1989 da destinarsi alla realizzazione, nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di iniziative a livello locale, temporalmente limitate, consistenti nello svolgimento di attività di utilità collettiva, anche nel settore dei beni ambientali, mediante l'impiego, a tempo parziale, di giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni privi di occupazione ed iscritti nelle liste di collocamento. Le predette iniziative sono promosse da enti pubblici, imprese, associazioni, fondazioni, ordini e collegi professionali e sono attuate, senza finalità di lucro, da imprese anche cooperative.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno i soggetti promotori dell'iniziativa presentano alla Agenzia per l'impiego competente per territorio progetti formulati ai sensi del comma 3 e corredati con la documentazione relativa alle autorizzazioni rilasciate dalle competenti amministrazioni ove esse siano necessarie alla loro attuazione. Su proposta dell'Agenzia per l'impiego la Commissione regionale per l'impiego approva i progetti autorizzando l'utilizzazione dei giovani disoccupati e deliberando, nei limiti della quota di cui al comma 7, l'ammissione dei predetti progetti al finanziamento. L'Agenzia per l'impiego e la Commissione regionale per l'impiego sono tenute a dare priorità:

a) a parità di condizioni, a programmi relativi ad attività indicate ovvero promosse dagli enti territoriali;

b) ai progetti idonei a conseguire, anche mediante apposita preparazione professionale dei giovani, risultati suscettibili di promuovere occasioni di lavoro;

c) ai progetti che consentano di conseguire risultati permanenti di recupero o miglioramento di fruibilità del bene oggetto dell'intervento.

3. I progetti sono formulati secondo un modello predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego. I progetti devono in ogni caso indicare:

a) l'impresa responsabile della attuazione del progetto;

b) il numero e la qualificazione dei lavoratori da impegnare nello svolgimento delle iniziative nonché l'eventuale attività formativa;

c) l'area dell'intervento, le modalità della sua attuazione e gli obiettivi che si intendono raggiungere;

d) la durata dell'intervento, che non dovrà essere inferiore a tre mesi e superiore a dodici mesi, salvo quanto previsto al comma 4;

e) l'onere finanziario complessivo connesso alla realizzazione dell'intervento, analiticamente illustrato anche con riferimento ai fattori produttivi. In ogni caso l'onere del quale si chiede il finanziamento, nel complesso, non deve essere superiore a lire 2 miliardi e quello relativo alle indennità di cui al comma 5 non può essere inferiore all'80 per cento del predetto onere complessivo;

f) le istituzioni competenti per materia e territorio eventualmente coinvolte nella formulazione del progetto e nella sua attuazione;

g) il numero e la qualificazione professionale dei lavoratori dell'impresa preposti all'attuazione dell'iniziativa o eventualmente da assumere a tal fine con contratto di lavoro a termine per la durata del progetto;

h) i nominativi delle persone di cui alla lettera g) tenute ad attestare lo svolgimento dell'attività da parte dei singoli.

4. La Commissione regionale per l'impiego, in considerazione della particolare qualità di determinati progetti, può deliberare che la loro durata venga prolungata per un periodo non superiore a dodici mesi.

5. I giovani ai quali va offerta l'occasione di essere utilizzati nell'attuazione dei progetti vengono individuati secondo la graduatoria delle liste di collocamento. La loro utilizzazione non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e deve svolgersi a tempo parziale, per un orario non superiore a 80 ore mensili. Si applicano le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai giovani disoccupati è corrisposta, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, una indennità di lire 6.000; per i giorni per i quali viene corrisposta, essa sostituisce l'indennità di disoccupazione eventualmente spettante, fermi restando la corresponsione degli assegni familiari e l'accredito dei contributi figurativi a quest'ultima collegati.

6. Ciascun giovane può essere impegnato nello svolgimento delle attività previste dalla presente legge per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi. L'accettazione dell'offerta di cui al comma 5 non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento.

7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenendo conto in particolare del tasso di disoccupazione giovanile, ripartisce tra le regioni interessate gli stanziamenti di cui al comma 1, indicando la quota destinata alle iniziative di cui al comma 9. In sede di prima applicazione, la ripartizione viene operata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Commissione centrale per l'impiego, sono dettate le modalità per la presentazione dei progetti, per il loro finanziamento, per la rendicontazione, periodica e finale, per i controlli sulla loro attuazione, per il pagamento delle indennità ai giovani disoccupati, nonchè per la destinazione dei beni utilizzati per la realizzazione del progetto.

9. Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, sono emanate norme per la promozione e l'esecuzione, da parte degli enti locali, di progetti inerenti a servizi di protezione civile. I predetti progetti sono approvati con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.

10. Il decreto di cui al comma 9 può prevedere che i progetti abbiano una durata superiore a quella prevista dal comma 3 e disciplina la possibilità del superamento, nei casi eccezionali, dell'orario medesimo previsto dal comma 5 e la determinazione della corrispondente indennità.

11. In sede di prima applicazione, la presentazione dei progetti di cui al comma 2 avviene entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Incentivi all'apprendistato ed alla ristrutturazione del tempo di lavoro e fondo per la promozione del lavoro giovanile nel Mezzogiorno».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.